

## KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

## EUROOPA KOMISJON

## RIIGIABI – ITAALIA

**Riigiabi SA.33726 (11/C) (ex SA.33726 (11/NN)) – Aruanne piimamaksu maksmise kohta Itaalias**

**Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt**

(2012/C 37/11)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles 11. jaanuaril 2012 esitatud kirjas teatas komisjon Itaaliale oma otsusest algatada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud meetmega.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetmete kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission  
Directorate-General for Agriculture and Rural Development  
Directorate M2 — Competition  
Rue de la Loi/Wetstraat 120, 5/94A  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË  
Faks +32 22967672

Märkused edastatakse Itaaliale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, märkides taotluse põhjused.

## ÜLEVAADE

Nõukogu otsuse 2003/530/EÜ artikli 1 kohaselt käsitletakse abi, mis seisneb selles, et Itaalia Vabariik maksab ise ELile piima suhtes kohaldatud lisamaksu summa, mille piimatootjad võlgnevad ajavahemiku 1995/1996–2001/2002 eest, ja lubab tootjatel maksta oma võlga hiljem mitme aasta peale jagatult ilma intressi maksmata, erandkorras ühisturuga kokkusobivana, tingimusel et tootjad maksavad võla tagasi täismahus iga-aastaste ühesuuruste osamaksetena ja alates 1. jaanuarist 2004 alanud tagasimakseperiood ei kesta kauem kui 14 aastat.

artiklisse 1 lõige 12k, millega lükati eespool osutatud otsusest lähtuva 31. detsembri 2010. aasta tähtajaga osamakse maksetähtaeg edasi 30. juunile 2011.

Praeguses etapis kahtleb komisjon, kas siseturuga on kokkusobiv nii asjaomase maksetähtaja edasilükkamine kui ka sellest tulenev järkjärguline maksmissüsteem, mille komisjon oli heaks kiitnud, kuid mida muudeti edasilükkamisega järgmistel põhjustel:

26. veebruari 2011. aasta seadusega nr 10 (millega võetakse õigusaktidesse üle 29. detsembri 2010. aasta dekreetseadus nr 225) lisati 29. detsembri 2010. aasta dekreetseaduse nr 225

— Itaalia ametiasutused andsid teada oma kavatsusest panna makseosa edasilükkamisest tulenev toetusekvivalent vähese tähtsusega abi alla, mis on ette nähtud komisjoni 20. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1535/2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja

88 <sup>(1)</sup> kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris; paraku kahtleb komisjon praeguses etapis kõnealuse kava kohaldatavuses konkreetsetel juhtudel, kuna Itaalia ametiasutused ei ole esitanud ühtegi täpsustust määrusega ette nähtud individuaalse ja riikliku abi ülemmäärade järgimise kohta; lisaks sellele keelatakse määrusega anda vähese tähtsusega abi, mis hõlmab suurimat lubatud määra ületavaid riigiabisid, kuid praeguse edasilükkamise puhul tundub olevat sellega tegemist;

— praeguses etapis saab komisjon üksnes järeldada, et kõnealuse abi puhul on tegemist selliste üksikasjadega, mida Itaalia ametiasutuste praeguseni edastatud teave ei võimalda põllumajandussektoris kohaldatavate riigiabieeskirjade (ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013 <sup>(2)</sup>) alusel põhjendada;

— edasilükkamisega rikutakse komisjoni otsust, kuna ei täideta enam ühte otsuse tingimustest (ühesuured osamaksed); edasilükkamine muudab seega kogu järkjärgulise maksmisüsteemi uueks abiks, mida praeguses etapis ei saa põhjendada ühegi eespool osutatud suuniste sättega.

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib ebaseaduslikult antud abi saajalt nõuda selle tagastamist.

#### KIRJA TEKST

„(1) a seguito dell'esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione si pregia informare dette autorità che ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

— in relazione alla proroga semestrale prevista dalla legge 26 febbraio 2011, n. 110, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, del pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010, in applicazione del piano di rateizzazione istituito dalla decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune <sup>(3)</sup> di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (di seguito, "la decisione del Consiglio") <sup>(4)</sup>,

— tenuto conto del cumulo esistente tra la proroga suddetta e l'aiuto approvato dalla decisione del Consiglio con riguardo al sistema di rateizzazione da essa istituito.

<sup>(1)</sup> ELi toimimise lepingu artiklid 107 ja 108.

<sup>(2)</sup> ELT C 319, 27.12.2006, lk 1.

<sup>(3)</sup> Ora denominato "mercato interno". Ogni riferimento al mercato comune nella citazione di un testo vigente si intende fatto al mercato interno.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.

#### PROCEDURA

- (2) Dopo essere stata informata dell'entrata in vigore, il 27 febbraio 2011, della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione sulle misure in oggetto con lettera datata 17 marzo 2011.
- (3) Con lettera datata 24 giugno 2011, protocollata il 29 giugno 2011, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti.
- (4) Con fax del 14 ottobre 2011 i servizi della Commissione, previo esame delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e tenuto conto del fatto che la misura era stata applicata senza l'accordo della Commissione, hanno notificato alle autorità italiane l'apertura di un fascicolo con il numero SA.33726 (11/NN).

#### DESCRIZIONE

*La decisione 2003/530/CE del Consiglio*

- (5) La decisione 2003/530/CE del Consiglio recita all'articolo 1:

"L'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:

- l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e
- il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere al 1° gennaio 2004."

*La legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (legge 26 febbraio 2011, n. 10)*

- (6) La legge 26 febbraio 2011, n. 10, introduce all'articolo 1 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, un comma 12 *duodecies* che proroga al 30 giugno 2011 il pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010. Il costo della proroga è imputato su una dotazione globale di 5 milioni di euro destinata a fini diversi.
- (7) Nella loro lettera del 24 giugno 2011 le autorità italiane hanno precisato che l'equivalente sovvenzione di tale misura sarà imputato sull'aiuto *de minimis* previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE <sup>(5)</sup> agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli <sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Diventati gli articoli 107 e 108 del TFUE.

<sup>(6)</sup> GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

## VALUTAZIONE

## Esistenza di un aiuto

- (8) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (9) La misura in oggetto corrisponde in prima analisi a questa definizione, in quanto è concessa dallo Stato (per il quale la proroga di pagamento si traduce in una perdita di risorse), favorisce determinate imprese (le aziende lattiero-casearie) e una determinata produzione (la produzione lattiera) e può incidere sugli scambi <sup>(1)</sup> e falsare la concorrenza <sup>(2)</sup>.
- (10) Nel caso di specie le autorità italiane hanno affermato che intendevano imputare l'equivalente-sovvenzione della proroga di pagamento in oggetto sull'aiuto *de minimis* previsto per l'Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione.
- (11) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, "[l]'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito."
- (12) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, "[l]'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell'allegato [del regolamento]." (320 505 000 EUR per l'Italia).
- (13) Gli aiuti che rientrano nel massimale individuale e nel massimale nazionale suindicati non costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (14) Tuttavia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, se "... per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale di [7 500 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi fiscali], tale importo complessivo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal [...] regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d'aiuto

non può beneficiare delle disposizioni del [...] regolamento, né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo."

- (15) Inoltre l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione dispone che "[gli] aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria."
- (16) Le informazioni di cui dispone attualmente non consentono alla Commissione di concludere che l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, preso separatamente, non superi i 7 500 EUR per beneficiario né che, cumulo con altri aiuti *de minimis* sugli esercizi fiscali 2011, 2010 e 2009, non comporti per nessun beneficiario un superamento della soglia di 7 500 EUR.
- (17) Sulla base di quanto precede, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del regolare rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, e quindi dell'ammissibilità del ricorso al regime *de minimis* per i beneficiari della proroga di pagamento di cui trattasi.
- (18) Essa nutre gli stessi dubbi per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione. Infatti, nonostante si preveda di imputare al regime *de minimis* l'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento, le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione non consentono di concludere che il massimale nazionale sarà effettivamente rispettato.
- (19) La Commissione constata inoltre che la proroga di pagamento in parola viene ad aggiungersi ad un aiuto approvato dal Consiglio che, per la sua natura e il suo carattere eccezionale, va considerato come un aiuto unico massimo non cumulabile con nessun altro tipo di intervento (l'articolo 1 della decisione del Consiglio indica esplicitamente che la rateizzazione del pagamento del prelievo sul latte per le campagne 1995/1996 e 2001/2002 è eccezionalmente considerata compatibile con il mercato comune). Tuttavia, come rilevato al punto 15, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 dispone che "[gli] aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria". Nel caso di specie, il fatto che al regime di rateizzazione approvato dalla decisione del Consiglio, volto ad alleviare momentaneamente l'onere finanziario gravante sui produttori di latte interessati, venga ad aggiungersi una proroga di pagamento si traduce in un superamento dell'aiuto massimo approvato dal Consiglio. Allo stadio attuale la Commissione è quindi costretta a dubitare dell'ammissibilità dell'inclusione nel regime *de minimis* dell'equivalente sovvenzione della proroga di pagamento.

<sup>(1)</sup> Nel 2009 l'Italia era il quinto produttore di latte vaccino dell'Unione, con una produzione di 11,364 milioni di tonnellate. Nel 2010 ha importato 1 330 602 tonnellate ed esportato 4 722 tonnellate di latte.

<sup>(2)</sup> In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell'impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa 730/79, *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1980, pag. 2671).

(20) Tenuto conto di quanto esposto ai punti da 16 a 20, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare dell'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 alla proroga di pagamento in questione. Essa deve pertanto constatare la sussistenza di un aiuto, cosa che risulta ulteriormente corroborata dalle osservazioni formulate al punto 9.

#### **Compatibilità dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento**

(21) Nei casi previsti dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcuni aiuti possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato interno.

(22) Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime in parola, l'unica deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(23) Nel settore agricolo, trattandosi di un regime settoriale che non risulta in alcun modo riservato a piccole e medie imprese, la deroga suddetta è concessa soltanto se le misure proposte soddisfano le pertinenti condizioni stabilite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 <sup>(1)</sup> (di seguito, "gli orientamenti").

(24) Le informazioni fino ad ora trasmesse dalle autorità italiane non consentono di concludere che la proroga di pagamento in questione è giustificabile alla luce di uno qualsiasi dei criteri previsti dagli orientamenti. Al contrario, essa sembra costituire allo stadio attuale un mero strumento destinato ad alleviare l'onere finanziario che graverebbe normalmente sui beneficiari. Il punto 15 degli orientamenti indica infatti chiaramente che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno.

(25) In simili circostanze, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare della compatibilità con il mercato interno dell'aiuto inerente alla proroga di pagamento.

#### **Incidenza della proroga di pagamento sull'aiuto di Stato approvato dalla decisione del Consiglio**

(26) Come indicato nel precedente punto 5, la decisione del Consiglio subordina l'approvazione dell'aiuto di Stato a favore dei produttori di latte italiani al rispetto di una serie di condizioni. Una di queste prevede che il rimborso dell'aiuto allo Stato italiano da parte dei suddetti produttori sia effettuato mediante rate annuali di uguale importo. Tuttavia la proroga ha di fatto interrotto la regolarità del rimborso rateale, dal momento che, per definizione, i produttori non hanno versato una rata annuale alla scadenza prevista.

(27) La Commissione constata che l'inosservanza della condizione del rimborso effettuato mediante rate annuali di uguale importo viola la decisione del Consiglio, la quale si applica al regime di aiuto nel suo insieme senza possibilità di deroga. Tale inosservanza fa inoltre sì che l'aiuto quale modificato dalla proroga non corrisponda più all'aiuto approvato dal Consiglio e divenga pertanto un nuovo aiuto, non notificato, che deve essere esaminato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti. Tuttavia, come è già stato indicato al punto 24, allo stadio attuale la Commissione non può fare a meno di dubitare del rispetto di tali disposizioni.

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare le proprie osservazioni e a fornire qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari dell'aiuto.

(29) La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha effetto sospensivo e rimanda all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari."

<sup>(1)</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.